



Città di Palermo

*Il Segretario Generale*

**OGGETTO:** Procedura di controllo sul possesso dei requisiti, ex art. 52 del D.Lgs n.36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro di cui all'art.50, comma 1, lett. a) e b) del Codice. - DIRETTIVA

Ai Sigg.ri Capi Area

Ai Sigg.ri Dirigenti

E p.c.

Al Sig. Direttore Generale

Al Sig. Vice Segretario Generale

Com'è noto alle SS.LL. l'1 luglio 2023 ha acquisito efficacia il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recente delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Ai fini della presente direttiva, vengono in rilievo gli articoli del Codice di seguito elencati:

- 1) art.50, comma 1, lett. a) e b) che disciplina gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture;
- 2) art.52 che introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalle stazioni appaltanti;
- 3) art. 7, comma1, lettera a) dell'allegato I.1 del Codice relativo ai compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento.

Ed inoltre, il D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, l'art. 71 che prevede l'effettuazione di idonei controlli da parte delle amministrazioni precedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà,

anche successivamente all'erogazione dei benefici, rese dai soggetti partecipanti ai procedimenti amministrativi.

Avuto riguardo alla disciplina contenuta nell'art. 52, dalla relazione illustrativa al Codice emerge che questa *"nasce dall'esigenza di ovviare alle difficoltà correlate ad una verifica sistematica del possesso dei requisiti di partecipazione nelle ipotesi di microaffidamenti. Per tali procedure la stazione appaltante è esonerata dall'obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario il quale deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento. (...) La stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"*.

Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione normativa sopra richiamata, è necessario individuare una metodologia di controllo a campione uniforme e standardizzata per tutti gli uffici/servizi dell'Amministrazione.

La presente direttiva definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive, ex D.P.R. n.445/2000, prodotte dagli operatori economici nell'ambito delle procedure di affidamento diretto, ex art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice, di lavori, servizi e forniture infra 40.000 euro disposte dagli Uffici/Servizi dell'Amministrazione, fatto salvo il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali non aderenti allo sportello unico previdenziale e delle annotazioni ANAC, che dovrà essere effettuato prima dell'affidamento.

La finalità della presente direttiva è quella di rispondere all'esigenza di semplificazione che permea l'impianto normativo degli affidamenti diretti e di quelli infra 40 mila euro nella fatti-specie e di responsabilizzare gli operatori economici nel momento in cui attestano ed auto dichiarano il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento.

## 1- OGGETTO DEI CONTROLLI

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatiche), 95 (Cause di esclusione non automatica) e dei requisiti di ordine speciale - ove previsti - di cui all'art. 100 del Codice rese dagli operatori economici ai

fine dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro.

## 2- MODALITÀ PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli dovranno essere effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti effettuati dagli Ufficio/Servizi di ciascuna Area dell'Amministrazione, ivi inclusi gli Uffici Autonomi, con arrotondamento all'unità superiore.

Si precisa che, qualora a seguito dell'arrotondamento un Ufficio/Servizio non abbia un numero sufficiente di provvedimenti da sottoporre a verifica, verrà, comunque, estratto almeno un provvedimento, anche se l'unico nel periodo temporale di riferimento. I controlli a campione devono avvenire una volta all'anno, ed in particolare entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello nel corso del quale sono stati disposti gli affidamenti.

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale ricorrendo al link <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatoree>, previa disposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati dai diversi Uffici/Servizi di ciascun'Area e/o Ufficio Autonomo dell'Amministrazione nell'anno considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data di protocollazione delle relative "decisioni a contrarre".

Conseguentemente, ciascun Ufficio/Servizio, dovrà trasmettere, entro il 15 gennaio di ciascun anno a ciascun Capo Area di riferimento l'elenco delle decisioni a contrarre, mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1, lett.a) e b) del Codice, adottate nell'anno antecedente a quello in cui verrà effettuata la verifica; in modo analogo dovranno adempiere i Dirigenti degli Uffici autonomi per le proprie decisioni a contrarre.

Ciascun Capo Area e Dirigente dell'Ufficio Autonomo, con l'assistenza di funzionari all'uopo individuati, dovrà dare atto, in apposito verbale, delle operazioni di sorteggio; il verbale dovrà essere trasmesso allo scrivente nonché al RUP, designato ai sensi dell'art. 15 del Codice,

nell'ambito del singolo procedimento affinché provveda alla verifica delle dichiarazioni dell'operatore economico sorteggiato.

### 3- ESITO DELLA VERIFICA

Nell'ipotesi in cui fossero accertate discrasie tra quanto dichiarato dall'operatore economico sottoposto a verifica e quanto attestato dalle Autorità certificanti, dovrà essere instaurato un contraddittorio con il citato operatore economico.

Sarà cura del RUP inviare una comunicazione scritta via PEC all'operatore economico sottoposto a verifica, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti e/o osservazioni nonché eventuale documentazione.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2 del Codice *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.”*

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 secondo il quale *“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

L'esito della verifica dovrà essere trasposto dal RUP in un provvedimento dirigenziale; nell'ipotesi di esito negativo della verifica nel provvedimento il RUP dovrà dare atto delle prerogative partecipative garantite all'operatore economico e dovrà, altresì, proporre al Dirigente Responsabile del Servizio e/o Ufficio, nel quale è incardinato il citato procedimento, l'adozione delle sanzioni previste dall'art. 52 comma 2 del Codice.


Nel comminare la sanzione di esclusione dalle procedure indette dalla Stazione Appaltante occorre avere riguardo non soltanto ai principi di cui agli artt. 1 e 2 del Codice ma anche al principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito contestato; il suddetto principio trova, infatti, il suo fondamento nell'art. 3 Cost.

Si suggerisce, pertanto, di comminare il massimo della sanzione (sospensione per 12 mesi dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione decorrente dall'adozione del provvedimento) nell'ipotesi in cui l'esito negativo della verifica afferisca i requisiti di cui all'art.94 – cause di esclusione automatica -.

Il provvedimento attestante l'esito della verifica dovrà essere trasmesso allo scrivente, al Capo Area, all'operatore economico sottoposto a verifica.

Il RUP nell'ipotesi di esito negativo della verifica, *dovrà aggiornare e condividere con gli altri RUP le informazioni relative al provvedimento attestante tale esito negativo, tramite piattaforma applicativa.*

*Il form è disponibile nell'area riservata di Gesepa. Nel menu Affidamenti Diretti alla voce 'Proc. Controllo possesso requisiti'.*



 SISPI © SISPI S.p.A. - Tutti i diritti riservati.

Per accedere a tale funzione applicativa, occorre essere autorizzati tramite il consueto iter (richiesta rilascio credenziali da parte del Dirigente Responsabile).

**Sportello Comunicazione Eventi**

martedì 11 marzo 15:56

**Archivio Applicazioni - Operatori Applicazioni**

**Applicazione**  
GISPEPA - Uff. Contratti

**(\*) Tipo profilo**  
Amministratore O.E.

**(\*) Attivo**  
Attivo  Disattivo  In attesa

**N.ro accessi**  
98

**Data ultimo accesso**  
14/02/2025

**Dati attivazione**  
**(\*) Numero richiesta** **(\*) Data**  
123 08/02/2013

**Responsabile**

**Data attivazione** **(\*) Mod. attivazione stampato?**  
08/02/2013  Si  No

**Protocollo SISPI di riferimento**

**Data consegna**

**Dati disattivazione**  
**Numero richiesta** **Data**  
MAIL 20/01/2017

**Responsabile**

**Data disattivazione** **Mod. disattivazione stampato?**  
20/01/2017  Si  No

**Protocollo SISPI di riferimento**

**Data consegna**

**Note**

**SISPI - Amm. Operatori Palermo**

 © SISPI S.p.A. - Tutti i diritti riservati.

Il form applicativo consente di:

- inserire la data di decorrenza e data fine della sanzione interdittiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento; la sanzione interdittiva decorrerà dalla notificazione con pec all'operatore economico del provvedimento attestante l'esito negativo della verifica.;
- allegare il provvedimento attestante l'esito negativo della verifica;
- allegare l'eventuale provvedimento giudiziario di sospensione della citata sanzione, annotando, infine, l'esito del contenzioso nonché eventuale provvedimento di annullamento e/o revoca della sanzione.

menu

Archivio Procedura di controllo sul possesso dei requisiti, ex art. 52 del D.lgs n.36/2023

Pulisci Nuovo Ricerca

Inserire le condizioni di ricerca e premere il pulsante Ricerca. Filtro

Denominazione azienda

Codice Fiscale / P. IVA

Cognome

Nome Cod. Fiscale

Provvedimento di sospensione

Tipo sospensione Data inizio Data fine

Revoca

Data revoca

Azienda sospesa

Si  No  Entrambe

Amministratore O.E.

Sispi © SISPI S.p.A. - Tutti i diritti riservati.

Al fine di garantire l'effettività della suddetta sanzione, gli Uffici/Servizi dell'Amministrazione, nell'ipotesi di ricorso alle procedure ex art. 50 del Codice, prima di procedere ad eventuale richiesta di preventivo all'operatore economico individuato, dovranno consultare la procedura 'Proc. Controllo possesso requisiti' in modalità Ricerca, al fine di evitare di avviare la negoziazione con un operatore economico al quale è stata comminata la sanzione ex art.52 comma 2 del Codice.

Analogamente dovrà procedersi nell'ambito dell'attività di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, ex art.99 del Codice, dichiarati dall'operatore economico per la partecipazione alle restanti procedure disciplinate dal Codice, ai fini del provvedimento di aggiudicazione efficace ex art. 17 comma 5 del Codice.

#### 4- INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Al fine di responsabilizzare gli operatori economici nel momento in cui attestano o dichiarano il possesso dei requisiti generali e speciali per l'affidamento, è necessario integrare:

a) le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e dei requisiti di ordine speciale - ove previsti - di cui all'art. 100 Codice rese dagli operatori economici ai fine dell'affidamento diretto, con l'espressa previsione di *“essere consapevole che le dichiarazioni ex artt. 94,95 e/o 100 del Codice, saranno sottoposte a verifica ai sensi del successivo art. 52 e che, nell'ipotesi di esito negativo della verifica delle medesime, saranno comminate le sanzioni previste dal secondo comma del citato articolo”*.

E', altresì, necessario integrare la clausola relativa alla risoluzione del contratto ed all'escussione della garanzia definitiva con le seguenti previsioni:

- a) *“il contratto sarà risolto nell'ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti disposta ex art. 52 comma 2 del Codice”*;
- b) *“la Stazione Appaltante provvederà all'escussione della garanzia definitiva nell'ipotesi di esito negativo della verifica ex art. 52 del Codice”*.

## 5- FASE TRANSITORIA

Nella fase di prima applicazione di quanto previsto dalla presente direttiva saranno considerate le procedure di affidamento diretto, di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice di importo inferiore ai 40.000 euro, affidate dall'1 luglio 2023 al 31 dicembre 2024.

Pertanto, ciascun Ufficio/Servizio, dovrà trasmettere, **entro il 15 giugno 2025** a ciascun Capo Area di riferimento l'elenco delle decisioni a contrare, mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1, lett.a) e b) del Codice, adottate nel periodo di riferimento di cui al sopra citato comma 1; in modo analogo dovranno adempiere i Dirigenti degli Uffici autonomi per le proprie decisioni a contrarre

Le disposizioni di cui ai superiori commi si applicano agli Uffici/Servizi che non hanno adottato specifiche direttive in ordine alla verifica ex art. 52 del Codice.

Gli Uffici/Servizi che, invece, hanno adottato apposita direttiva in merito, dovranno trasmettere allo scrivente ed al Capo Area, entro il termine di cui al comma 2, una relazione attestante l'esito della verifica in questione e, nell'ipotesi di esito negativo della verifica in capo all'operatore economico, dovranno provvedere a pubblicare il provvedimento con il quale è stata

communata la sanzione prevista dall'art. 52 del Codice, secondo le modalità indicate al superiore punto 3.

Dall'adozione della presente direttiva cesseranno di avere efficacia le eventuali direttive adottate, nelle more, dai Capi Area/Dirigenti degli Uffici/Servi dell'Amministrazione.

Si confida in una puntuale esecuzione della presente direttiva che riveste carattere vincolante con onere di procedere alla sua diffusione nei confronti di tutti i RUP di ciascun ufficio e/o servizio dell'Amministrazione.

**Distinti saluti**

**Il Segretario Generale**

*Liotta*